

LAVORATORI FRAGILI LAVORATORI DA TUTELARE

Premesso che:

- ✚ **Il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 1, lett. b, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi mobilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**
- ✚ **Per la prevenzione e la gestione di tale rischio nelle aziende, il 14 marzo è stato sottoscritto, a livello nazionale, un protocollo condiviso dalle parti sociali che prevede che le aziende stipulino accordi interni per stabilire le misure finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ambito lavorativo. Il protocollo, tra le altre cose, prevede il coinvolgimento del medico competente che è la figura fondamentale a supporto del datore di lavoro e dei lavoratori su un tema strettamente sanitario.**
- ✚ **Tra i compiti del medico competente, da effettuare in collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione, vi sono anche l'informazione e la formazione dei lavoratori sui comportamenti individuali e sulle misure di prevenzione e di contenimento del rischio messe in atto dalle aziende e la collaborazione con il datore di lavoro per la definizione degli eventuali "contatti stretti" un lavoratore affetto da COVID-19. Il protocollo di regolamentazione prevede inoltre che il medico competente segnali all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l'azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy.**

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede specifiche misure per la tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi. La norma recita fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi



dell'art 3 comma 1 della stessa legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Dunque, vanno salvaguardati i lavoratori anamnesticamente affetti, in maniera cronica o acuta, da:

- **malattie cardiovascolari** (cardiopatía ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatía sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.),
- **malattie respiratorie** (asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva),
- **dismetaboliche** (diabete mellito tipo I e II scompensato),
- **neurologiche – psichiatriche** (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi),
- **autoimmuni sistemiche** (artrite reumatoide/psoriasica, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, ecc),
- **oncologiche** in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio terapia in atto.

Per l'applicazione del suddetto articolo, I lavoratori, in particolare coloro che vengono allontanati dal lavoro poiché affetti da patologie che rientrano nella fattispecie prevista all'art. 26, co.2 del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, si rivolgeranno al proprio medico di medicina generale per ottenere la certificazione di malattia. Il medico di medicina generale dovrà specificare, in campo diagnosi, ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico della patologia da cui sono affetti.

Purtroppo come spesso avviene nel nostro paese l'applicabilità di questa nuova formula di tutela dei lavoratori cosiddetti fragili viene da subito compromessa dalle diverse interpretazioni date dalle parti interessate;

Il nodo della nuova disputa: cosa significa “certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali”? Chi sono i competenti organi medico legali!

La risposta dovrebbe essere chiara: in primis i medici di base, i nostri medici di famiglia che conoscono e soprattutto detengono tutti gli elementi e quadro clinico del proprio assistito al fine di poter emettere il relativo certificato di malattia. In Italia purtroppo anche la cosa più normale diventa un caso nazionale e per settimane, anzi ancora oggi tanti colleghi fragili sono a lavoro, o in cassa integrazione e non in malattia perché molti medici non vogliono sottoscrivere il certificato di malattia. Per dipanare questo mistero interpretativo, anche al tempo del Covid 19 assistiamo al solito rimbalzo di responsabilità, e' intervenuta una circolare della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

<http://www.aiop.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=4&moduleid=914&articleid=110875&documentid=3736>





La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato infatti un intervento chiarificatore sull'art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto che, fino al 30 aprile, per i **lavoratori** dipendenti pubblici o privati in possesso di **certificazione** rilasciata dai **competenti organi medico legali** attestante una condizione di **rischio derivante da immunodepressione** o da **esiti da patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero. La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all'INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di "*competenti organi medico legali*" ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni **sia cd. i medici di base**, che i **medici convenzionati con il SSN** la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta. Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell'esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da "*organismi pubblici*". Ed infatti, prosegue la circolare, un'interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l'effetto di complicare inutilmente "*le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione*" di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.

Pertanto, alla stregua dell'interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18/2020, il relativo periodo di assenza sarà equiparabile al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non sarà computabile nel comparto.

QUESTA CIRCOLARE AVREBBE DOVUTO CHIARIRE LA PROCEDURA E SOPRATTUTTO CHI HA IL DOVERE DI RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA . ABBIAMO USATO IL DOVREBBE, PERCHE IN REALTA' ANCORA REGISTRIAMO SUL NOSTRO TERRITORIO RESISTENZE DI MOLTI MEDICI CHE ELUDONO LA NORMA E SOPRATTUTTO SCARICANO LE PROPRIE RESPONSABILITA' "DI FUNZIONE", E CIO' METTE A RISCHIO LA VITA DEI LAVORATORI.

Non possiamo come paese e come società civile assistere a questo scempio, tenuto conto della gravità della situazione epidemiologica nel nostro paese, e soprattutto l'alto pericolo di contagio; e ancora in relazione alla **fase di riapertura delle attività produttive** prevista dal prossimo 4 maggio i lavoratori fragili che fine faranno?



Non saranno più fragili? In tal senso è stata resa pubblica 24 aprile la versione finale del documento Inail - dal titolo **“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”**. Una pubblicazione che è stata approvata dal **Comitato Tecnico Scientifico (CTS)** istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l’Inail con un rappresentante – e che frutto di un **lavoro di ricerca** condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. Nella prefazione del documento si indica che nell’attuale emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 l’Inail ha messo in atto iniziative con **“l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale”**.

In particolare per la tutela dei lavoratori fragili, il documento dell’Inail pone la propria attenzione sul **ruolo cardine del medico competente** aziendale;

...” nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria” – non si può prescindere dal coinvolgimento del medico competente “in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà”.

In questo senso e relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, **“in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche** (ad esempio, servizi preventzionali territoriali, Inail, ecc.) **che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore”**. Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale **“soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”**.

In tale ottica – continua il documento approvato dal CTS **“–potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”**.

PROCEDURE AZIENDALI DA ADOTTARE

Una procedura può essere quella che il Datore di Lavoro (**DdL**), in collaborazione con RSPP e Medico Competenze (**MC**), si faccia segnalare dal lavoratore fragile, a causa di sue patologie pregresse, la necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche, rivolgendosi al suo Medico di Medicina



Generale (MMG) con prescrizione di malattia (codice INPS V07); in mancanza di ciò, il MC può comunque segnalare al DdL la necessità di adottare misure aziendali idonee.

A seguito di questa ulteriore analisi scientifica auspichiamo un intervento del Governo che possa prorogare il termine del 30 aprile così come da legge, affinché i lavoratori più fragili possano essere tutelati ed evitare così che gli stessi possano essere esposti ad un rischio maggiore di contagio o peggio ancora subire oltre il danno, la beffa di essere e sentirsi esclusi dal mondo del lavoro ed in generale dalla società civile.

